

Codice A1617A

D.D. 28 aprile 2023, n. 307

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Opere di rimodellamento morfologico di aree site in località Sauzé-Galleria nel Comune di Alto Sermenza (VC) - Richiedente: Bertini Srl (P.IVA 01906730021).



ATTO DD 307/A1617A/2023

DEL 28/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Opere di rimodellamento morfologico di aree site in località Sauzé-Galleria nel Comune di Alto Sermenza (VC) - Richiedente: Bertini Srl (P.IVA 01906730021).

Visti:

- l'istanza di richiesta autorizzazione presentata in data 31/01/2023 prot. n. 1069 dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia per conto della Ditta Bertini Srl, perfezionata in data 02/02/2023 prot. n. 1142, per le "Opere di rimodellamento morfologico di aree site in località Sauzé-Galleria nel Comune di Alto Sermenza" sulle superfici di cui al Foglio n. 23 particelle 156, 160, 161, 162, 163, 187 del N.C.T. del Comune di Alto Sermenza (VC);
- la nota prot. n. 19410 del 10/02/2023 di comunicazione avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la nota del Settore Tecnico Piemonte Nord di richiesta integrazioni per la pratica in oggetto prot. n. 36052 del 13/03/2023;
- le risultanze del sopralluogo effettuato in data 21/03/23 alla presenza dei funzionari del Settore Tecnico Piemonte Nord e dei tecnici incaricati dal proponente, durante il quale si è convenuto di ridurre la superficie di intervento sulle aree boscate a presidio della stabilità dell'area;
- le integrazioni trasmesse dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia per conto della Ditta Bertini Srl con nota prot. n. 53283 del 12/04/2023, che hanno riguardato anche la rimodulazione dell'area di intervento, riducendo la superficie interessata dagli interventi a circa 5.150 mq, di cui 912 mq boscata, con una movimentazione di terra pari a circa 17.655 mc, ed interessando le aree individuate al foglio 23 mappali 156-162-160 (parte) -163 (parte) del N.C.T. del Comune di Alto Sermenza;

Preso atto:

- del parere geologico positivo del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 02/03/2023 con nota prot. n. 31051, richiesto in data 10/02/2023 con nota prot. 19406;
- della conferma del parere geologico del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli, espresso a seguito della sopraccitata rimodulazione dell'area di intervento, secondo il quale l'intervento può

essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico, ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

- del verbale di istruttoria tecnica forestale del 20/04/2023 che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile sotto l'aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 1.030,00 relativi a una trasformazione del suolo su mq 5150;

Il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto al versamento del corrispettivo del costo del rimboschimento ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.r. 45/89, così suddiviso:

per la superficie boscata di mq 912, importo di euro 1.978,12;

per la superficie non boscata di mq 4.238, importo di euro 919,22;

per un ammontare complessivo pari a euro 2.897,34;

La compensazione forestale di cui all'art. 19 della L.r. n. 4/2009 ai sensi del comma 7 lett. a) non è dovuta in quanto l'area boscata interessata ha una superficie complessiva di 912 mq e ricade nella fattispecie degli interventi interessanti, per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata, superfici inferiori ai mille metri quadrati;

Ai sensi del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9219119 del 7/10/2020 e del comma 11 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento della compensazione di cui al comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Ditta Bertini Srl (P.IVA 01906730021) per l'istanza presentata dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia per le "Opere di rimodellamento morfologico di aree site in località Sauzé-Galleria nel Comune di Alto Sermenza" su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico prot. n. 31051 del 02/03/23, confermato con il parere geologico prot. n. 53283 del 12/04/2023, e nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere forestale espresso dal funzionario del Settore scrivente in data 06/04/2023 che si riportano integralmente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Ditta Bertini Srl (P.IVA 01906730021), per l'istanza presentata dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia per il progetto relativo alle "Opere di rimodellamento morfologico di aree site in località Sauzé-Galleria nel Comune di Alto Sermenza", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Alto Sermenza (VC), in Località Sauzé-Galleria, su superfici di cui al Foglio n. 23 particelle 156, 160 (parte), 162, 163 (parte) del N.C.T. del Comune di Alto Sermenza (VC) subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni dettate con il parere geologico prot. n. 31051 del 02/03/2023, confermato dal parere geologico del 12/04/2023 prot. n. 53283 e nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere forestale espresso dal funzionario del Settore scrivente in data 06/04/2023 che si riportano integralmente:

Parere geologico di competenza del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, del 08/02/2023 prot. n. 5706:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e, in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti del D.M. 17.01.2018; tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità agli stati limite, dovranno far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento e stabilizzazione;

2 relativamente all'interferenza con il dissesto Ve1-52, in linea con quanto indicato dall'art. 18 c. 7 delle Norme di Attuazione del PAI, considerato che la Ditta proponente è a conoscenza del rischio ivi gravante, è necessario che venga sottoscritto un atto liberatorio che escluda, a seguito dell'intervento realizzato, ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone derivanti dal dissesto segnalato;

3. durante i lavori dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul pendio;

4. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto oggetto di autorizzazione, e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnici del caso da parte del professionista incaricato atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nella relazione geologica dovrà essere comunicata al geologo, il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso;

Parere forestale, del 20/04/2023 a firma del funzionario incaricato per l'istruttoria:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;

2. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;

3. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;

4. tutte le superfici d'intervento dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata

5. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella ed al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 1.030,00 relativi a una trasformazione del suolo su mq 5150

Il richiedente è tenuto al versamento prima dell'inizio dei lavori, del corrispettivo del costo del rimboscamento ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.r. 45/89 così suddiviso:

per la superficie boscata di mq 912, importo di euro 1.978,12;

per la superficie non boscata di mq 4.238, importo di euro 919,22;

per un ammontare complessivo pari a euro 2.897,34;

La compensazione forestale di cui all'art. 19 della L.r. n. 4/2009 ai sensi del comma 7 lett. a) non è dovuta in quanto l'area boscata interessata ha una superficie complessiva di 912 mq e ricade nella fattispecie degli interventi interessanti, per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata, superfici inferiori ai mille metri quadrati;

Ai sensi del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9219119 del 7/10/2020 e del comma 11 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per

la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento della compensazione di cui al comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.

Inoltre, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello previsto dalla D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021, al Settore Tecnico Piemonte Nord.

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro